



POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

CIG: 74211563AA

La presente polizza è stipulata tra

MOSTRA D'OLTREMARE SpA
Via J. F. Kennedy, 54
80125 NAPOLI
P.IVA / C.F. 00284210630

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30.04.2018
Alle ore 24.00 del :	30.04.2019



SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Variazione del rischio
- Art.7 Recesso a seguito di sinistro
- Art.8 Modifiche dell'assicurazione
- Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.10 Oneri fiscali
- Art.11 Foro competente
- Art.12 Interpretazione del contratto
- Art.13 Obblighi in caso di sinistro
- Art.14 Gestione dei danni in franchigia - Self Insurance Retention S.I.R. -
- Art.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.16 Coassicurazione e delega
- Art.17 Clausola Broker
- Art.18 Responsabilità solidale in caso di RTI
- Art.19 Rinvio alle norme di legge
- Art.20 Rinuncia alla rivalsa
- Art.21 Posta certificata
- Art.22 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
- Art.23 Clausole vessatorie

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.2.1 Buona fede INAIL
- Art.2.2 Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato
- Art.3 Qualifica di terzo
- Art.4 Esempificazioni di garanzia
- Art.5 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.6 Esclusioni RCT
- Art.7 Validità territoriale
- Art.8 Responsabilità civile personale
- Art.9 Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Massimali
- Art.2 Franchigia o S.I.R. (c.d. Self Insurance Retention)
- Art.3 Calcolo del premio
- Art.4 Disposizione finale



SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • il Contraente/Assicurato; • tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; • prestatori d'opera con contratto di somministrazione lavoro, collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati), tutte le figure disciplinate dal D.Lgs. 276/2003 s.m.i., i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Verspieren Italia Srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Perdite patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni corporali e/o danno materiali.
Atto di terrorismo	Un atto, incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Massimale per anno:	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.





Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	<p>Per retribuzione annua lorda si intende la somma di :</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti del Ente, obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL, ricevono effettivamente a compenso delle loro prestazioni; • gli importi lordi versati dal Contraente: <ul style="list-style-type: none"> - agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza; - a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l'utilizzo di prestatori d'opera presi con contratto di somministrazione lavoro; - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati); • le retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti e tirocinanti.
Fatturato ai fini del conteggio del premio:	Per fatturato si intende la somma dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni di servizi nonché degli altri ricavi e proventi ordinari di un'azienda registrati ai fini IVA per cui, quindi, è stata emessa fattura.

Art. 2 - Attività degli Assicurati e loro individuazione

La Società Mostra D'Oltremare SpA in controllo pubblico che ha il compito di gestire e valorizzare il patrimonio già dell'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare, nonché di organizzare attività fieristiche e promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive, anche al fine dello sviluppo economico e della valorizzazione turistica della città di Napoli.

Tutto quanto sopra descritto a titolo esemplificativo e non limitativo in relazione all'attività così come prevista e contenuta all'art. 2 (*Scopo ed Oggetto*) dello Statuto Societario, (che fa parte integrante della presente polizza) nonché tutto quanto indicato, previsto e/o attribuito da Leggi, Regolamenti, Statuti, Normativa in materia di Organismi di diritto pubblico.

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente e/o Assicurato nello svolgimento delle proprie attività istituzionali presenti e future, e/o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro del Contraente e/o Assicurato salve le esclusioni espressamente menzionate.

Il Contraente e/o Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dal Contraente e/o Assicurato per legge, regolamenti, delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni future.

La "Mostra d'oltremare S.p.A." può, tra l'altro, dare in gestione o locazione a terzi parte del suo patrimonio immobiliare; può costituire o partecipare a società che abbiano come scopo l'organizzazione delle fiere, congressi, eventi, anche al di fuori degli spazi di proprietà della società, nonché attività di valorizzazione degli immobili facenti parte del patrimonio; può costituire o partecipare a società aventi per scopo sociale la valorizzazione dell'area flegrea.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata svolte con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.



Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere sugli Assicurati, a qualunque titolo, per fatti commessi da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto del Contraente/Assicurato.

L'operatività delle garanzie è subordinata al possesso, da parte del Contraente/Assicurato, dei requisiti richiesti dalla Legge per l'attività da esso svolta.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio entro 90 giorni dal ricevimento della relativa appendice, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant'altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga.



Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Art. 5 - Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, e salvo quanto diversamente regolamentato, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato, in positivo e/o in negativo, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze positive e/o negative risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 6 - Variazione del rischio

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del



rischio, delibere dell'Amministrazione controllante che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).

3. il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 7 - Recesso a seguito di sinistro

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11- Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento (denunce cautelative) e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia stata ancora richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'Inail qualora questa esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30.06.1965 n° 1124 e successive modifiche e integrazioni.

La Contraente e la Società unitamente al broker concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Cliente.

**Art. 14 - Gestione dei danni in franchigia - Self Insurance Retention S.I.R. -**

Le garanzie di polizza relative alla sezione RCT con l'applicazione di una franchigia frontale di € 5.000,00 per sinistro per tutte le tipologie di danno, sia a persone che a cose, salvo ove previste franchigie di ammontare superiore. Laddove sia previsto un minimo di scoperto percentuale, la suddetta franchigia dovrà essere considerata quale soglia minima dello scoperto. La garanzia RCT entra in vigore dopo i primi € 5.000,00 per sinistro, importo che resta a totale carico dell'Assicurato quale Self Insurance Retention - S.I.R. per ciascun sinistro.

Si conviene pertanto che:

1. per le richieste danni il cui ammontare rientri nella S.I.R. medesima, oppure per una richiesta il cui ammontare non sia quantificato, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell'Assicurato, senza che ne debba dare comunicazione alla Società;

2. per i danni per i quali pervenga da subito una richiesta il cui ammontare sia espressamente quantificato per un importo uguale o superiore alla S.I.R., il sinistro verrà denunciato alla Società, che ne assumerà per intero la gestione e la liquidazione.

Si precisa che, qualora un sinistro gestito dall'Assicurato, di importo inizialmente inferiore alla S.I.R. o di importo indeterminato, in corso di istruttoria venga accertato essere di importo pari o superiore alla S.I.R., verrà denunciato solo in quel momento alla Società, entro e non oltre 30 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, senza che la Società possa eccepire alcun tipo di pregiudizio per ritardata denuncia o la prescrizione del diritto.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla SIR non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

Per i danni di importo pari o superiore alla S.I.R., la Società si impegna a gestire e liquidare al Terzo danneggiato l'importo al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste e dell'importo relativo alla S.I.R., nonché a gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso degli importi delle franchigie o dell'importo rientrante nella S.I.R. previsti dalla presente polizza, entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni.

Se la richiesta perviene al Contraente senza tale documentazione, il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società Assicuratrice si impegna, sei mesi prima della scadenza contrattuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

**Art. 16 - Coassicurazione e delega (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'assistenza nella gestione del presente contratto a VERSPIEREN ITALIA Srl, e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla VERSPIEREN ITALIA Srl la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fermo restando che tutti i documenti assicurativi (polizza/appendici) emessi dalla Delegataria dovranno essere sottoscritti anche da ciascuna coassicuratrice.

Art. 17 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Verspieren Italia Srl, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Ogni notizia data o spedita dalla Società tramite l'Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal broker alla Società per il tramite dell'Agenzia cui risulta essere in carico la presente polizza dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione scritta del Broker alla Società a mezzo dell'Agenzia di cui sopra dell'avvenuto incasso del premio.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 3,915% sul premio imponibile.

Art. 18 - Responsabilità solidale in caso di RTI

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 - Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente e delle società controllate, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività. La rinuncia viene estesa anche nei confronti degli utenti e dei clienti in genere salvo per i casi di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per Legge.

Art. 21 - Posta certificata

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.



Art. 22 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. **74211563AA**.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 23 Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, prima della data di effetto della polizza.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge e del Codice Civile.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente minima di 6% calcolata sulla base delle tabelle annesse al D.lgs. Vo. n. 38/2000.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, ma non oltre 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione,



Il massimale per sinistro RCO rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
 - per i danni derivanti da mobbing o da bossing;
 - per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto e per i casi di contagio da virus HIV.

Art. 2.1 - Buona fede INAIL

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie di RCO il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che:

- l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia;
- l'Assicurato stesso corrisponda alla Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultanti non in regola con gli obblighi di legge con effetto dall'ultima scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio, col minimo assoluto di sei mesi di premio.

Art. 2.2 - Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato

L'assicurazione viene estesa all'utilizzo di prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato:

- i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 CC;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto dei prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato per danni a terzi, ed ai prestatori di lavoro dipendenti del Contraente od ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, mentre svolgono l'attività per conto della Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art. 1916 CC.

Art. 3 - Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.





Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art. 2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Sono considerati Terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione RCO (Art. 2 della presente Sezione), i titolari ed i dipendenti delle ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente, partecipino ai lavori di carico e scarico, per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D.lgs. 23/02/2000 nr. 38, debitamente approvata. Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente estensione e quella di RCO.

Rientrano nel novero di Terzi, limitatamente alle sole lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di altre ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.

Art. 4 - Esemplificazioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per :

1. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da **proprietà e/o conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di fabbricati e immobili**, comprese tensostrutture, terreni, magazzini, depositi e relativi impianti ed attrezzature. L'assicurazione comprende i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento. Sono considerati Terzi, limitatamente ai **danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato** e relative pertinenze, i dipendenti in genere del Contraente/Assicurato, sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione RCO. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione dei fabbricati, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società. la garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei fabbricati e immobili oggetto della copertura.
2. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla **proprietà e/o conduzione, pulizia e manutenzione di macchinari, di attrezzature, di impianti in genere**, inclusi giardini e parchi con piante anche di alto fusto, strade, parcheggi ed aree in genere; nonché dall'esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere.
3. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per **danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato**. Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività. L'estensione in termini viene prestata con un limite di indennizzo di Euro 300.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, o per copertura di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.
4. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per **danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, compresi i danni ai locali e agli infissi**: l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonché a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, o per copertura di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.



5. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da **lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività**. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 494/96 sempreché:
 - l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 494/96;
 - dall'evento siano derivanti in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D.lgs. 23/02/2000 nr 38, debitamente approvata.
6. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato in conseguenza di **operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi, di operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento**, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato.
7. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i **danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti e aeromobili - ed ai veicoli (autoveicoli e motoveicoli) di terzi (clienti, visitatori, appaltatori o fornitori), di dipendenti, del Direttore, degli Amministratori** stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi. Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno.
8. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i **danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti e aeromobili - sotto carico e scarico** nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.
9. Premesso che il Contraente/Assicurato può **appaltare ad altre ditte o persone, in tutto o in parte lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti all'attività svolta**, si conviene che sono compresi in garanzia i danni:
 - a) cagionati a terzi od ai prestatori di lavoro dipendenti del Contraente/Assicurato, da dette ditte o persone mentre eseguono i lavori, servizi e/o prestazioni per conto del Contraente/Assicurato per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sul Contraente/Assicurato;
 - b) subiti da dette ditte o persone o dai loro prestatori di lavoro dipendenti, a condizione che dal fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.
10. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato **dall'esistenza ed uso da parte del personale di apparecchiature**, anche se di proprietà di terzi, atte allo svolgimento delle proprie attività.
11. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni materiali involontariamente cagionati a terzi, anche dai titolari e dipendenti di altre ditte trovantisi negli ambienti di lavoro, durante l'esecuzione di opere di **pulizia, manutenzione, progettazione, installazione, riparazione e collaudo degli impianti**.
12. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da **apparecchiature concesse a noleggio, in comodato d'uso o a qualsiasi altro titolo a terzi**; è compresa la copertura della responsabilità civile per danni provocati da apparecchiature che il Contraente/Assicurato ha in uso.
13. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da **qualsunque tipo di attività** quale ad esempio: attività pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a manifestazioni ed eventi siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, seminari, concorsi, congressi, simposi, convegni e simili, corsi di aggiornamento, corsi di formazione, gestione di borse di studio, ricevimenti, visite guidate (inclusa la responsabilità civile personale degli accompagnatori), gite aziendali, attività dopolavoristiche, sportive, spettacoli, proiezioni, mostre ed esposizioni, fiere, mercati e simili, incluso allestimento e smontaggio di stand, e spazi destinati a tali attività. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.



14. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto di **ditte appaltatrici, ditte espositrici, altri Enti o persone appositamente delegate**, qualora il Contraente/Assicurato non gestisca direttamente proprie competenze, lavori e/o servizi ed ai predetti soggetti ne abbia affidato l'esecuzione. La presente estensione sarà operante in primo rischio nei casi in cui le ditte appaltatrici, ditte espositrici, altri Enti o persone delegate non abbiano stipulato o non abbiano mantenuto operanti adeguate coperture assicurative a garanzia dei danni cagionati a terzi per responsabilità alle stesse imputabili. La presente estensione sarà operante in secondo rischio per differenza di condizioni e/o eccedenza di massimale nel caso in cui le ditte appaltatrici, ditte espositrici, altri Enti o persone delegate abbiano stipulato o abbiano mantenuto operanti adeguate coperture assicurative a garanzia dei danni cagionati a terzi per responsabilità alle stesse imputabili. La Società potrà esperire eventuali azioni di rivalsa nei confronti del civilmente responsabile delle somme sborsate ai sensi della presente estensione di garanzia, salvo nei confronti degli Enti o Comitati Organizzatori e Consulenti.
15. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni alle merci e alle attrezzature delle **ditte appaltatrici, ditte espositrici, altri Enti o persone appositamente delegate**, con i seguenti limiti:
1. fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00 per danni da infiltrazione d'acqua, previa detrazione per ogni sinistro, di un importo di Euro 1.000,00;
 2. fino a concorrenza del limite previsto in polizza, per i danni da crollo totale e/o parziale dei fabbricati, previa detrazione, per ogni sinistro di un importo di Euro 2.000,00.
- Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni da stillicidio, umidità ed insalubrità dei locali.
16. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per **danni da cedimento o franamento del terreno**: l'assicurazione comprende, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione, i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive. Limitatamente a danni a fabbricati, questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro, col minimo assoluto di Euro 5.000,00, mentre per gli altri danni materiali si applica una franchigia assoluta di Euro 1.500,00 per sinistro.
17. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per **danni a condutture ed impianti sotterranei**: l'assicurazione comprende i danni materiali a condutture e ad impianti sotterranei nel limite del relativo massimale e comunque col massimo di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione, con il sotto limite del 10% per i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di Euro 5.000,00.
18. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per **danni da incendio**: limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato e dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con il limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 300.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.
19. La **responsabilità civile personale dei dipendenti** nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.lgs. 09/04/2008, n. 81, s.m.i..
20. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da **inquinamento** improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo provocato da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. L'assicurazione viene prestata:
- fino a concorrenza di un importo di Euro 300.000,00 restando inteso che esaurito tale importo la garanzia si intende priva di ogni effetto. A richiesta del Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi tra le parti.



- con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% col minimo assoluto di Euro 5.000,00 a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

21. **Committenza auto:** L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

22. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per **uso di biciclette, veicoli a pedali in genere, ciclo furgoncini senza motore, veicoli a mano e veicoli per i quali non sia obbligatoria l'assicurazione di responsabilità da circolazione**, da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone, che pur non essendo in rapporto di lavoro subordinato con il Contraente/Assicurato, egli si avvalga nell'esercizio della propria attività.
23. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da danni a **Terzi trasportati** sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge sull'assicurazione obbligatoria del rischio da circolazione.
24. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla **gestione di mensa aziendale e strutture con macchine distributrici di cibi e bevande**, compreso il rischio della proprietà e/o conduzione dei locali e delle attrezzature e strumenti ad essi pertinenti. La garanzia comprende i rischi derivanti dalla distribuzione, dalla somministrazione e dallo smercio anche mediante distributori automatici di prodotti in genere. Fermo restando l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati. Questa garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori.
25. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da **furto perpetrato mediante l'utilizzazione di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese o persone di cui lo stesso si avvalga**, a condizione che tali impianti siano dotati di idoneo sistema antintrusione. Tale garanzia è prestata nell'ambito del massimale per danni materiali, sino a concorrenza dell'importo di Euro 150.000,00 per sinistro ed anno, con l'intesa che si considera come unico sinistro la pluralità di eventi che dovessero verificarsi nelle medesime circostanze di tempo presso lo stesso cantiere. Si intendono esclusi i furti compiuti da persone alle dipendenze dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.c.
26. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'esistenza di **cartelli, striscioni, bandiere ed insegne** (ovunque installati in Europa con esclusione dei danni alle cose su cui tali cartelli, striscioni, bandiere ed insegne sono affissi), officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, depositi di gas in genere, nonché altre simili attrezzature impiegate per uso del Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento.
27. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni derivanti da **mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere** nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza.
28. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per **lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina** verificatisi nell'ambito aziendale nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale.
29. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dai **servizi sanitari** prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito aziendale, compresa somministrazione di prodotti farmaceutici.



30. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dal **servizio di vigilanza**, svolto con guardiani anche armati e cani, anche fuori dal recinto dello stabilimento aziendale.
31. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dal **servizio antincendio aziendale**, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda.
32. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'attività di **n. 2 piscine**, di cui una di mt. 25 x mt 12,5 al coperto e una di mt. 50 x mt 21 in area scoperta. L'attività riveste carattere ricreativo e/o di balneazione. L'ingresso alle strutture è aperto agli abbonati ed ai loro ospiti. Non sono organizzati direttamente dall'Assicurato corsi e/o gare.
33. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'attività connesse alla proprietà e/o gestione di **una palestra e di un campo multifunzionale**. E più precisamente:
 - a) la palestra è ubicata all'interno del complesso sportivo denominato "Piscina Olimpionica" sito nell'area di pertinenza aziendale. È dotata di attrezzi per l'attività di "Body Building" oltre a spazi riservati ad attività di fitness (aerobica, step, climbing e altre attività/discipline similari). Tali discipline saranno coordinate da istruttori regolarmente muniti di brevetto.
 - b) il campo polifunzionale è ubicato nelle adiacenze dell'Impianto Sportivo "Piscina Olimpionica". Si esplicano attività sportive afferenti il calcetto, tennis, pallavolo ed altre attività similari.
34. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà ed uso di **autoscale, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi** e qualsiasi altro tipo di mezzo di trasporto, a motore e non, comunque non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 990 del 24/12/1969 e s.m.i..

Art. 5 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art.15 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all'art.5 Sezione 2, dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati.

Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all'uopo organizzazione e strutturate.

Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessa.

Art. 6 - Esclusioni R.C.T.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;



- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
- d) da furto, tranne quanto previsto all'art. 4 punto 25;
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme - BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosso, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
- n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose.

Art. 7 - Validità territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero.

Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva.

Art. 8 - Responsabilità civile personale.

La Società risponde, salvo il caso di dolo, della:

- a) r.c. personale - escluse perdite patrimoniali- degli Amministratori, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto del Contraente/Assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) r.c. personale -escluse perdite patrimoniali- del Direttore, di tutti i dipendenti, i parasubordinati, i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che l'inserimento sociale in contesto lavorativo può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso convenzionati.
- c) r.c. personale - escluse perdite patrimoniali- delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera questi si avvalga, i volontari del servizio civile ed i volontari in genere. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) sono terzi tra loro.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati con il Contraente o fra di loro.

Art. 9 - Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli eventuali riferimenti contenuti nel presente normativo al D.lgs. 626/1994 e al D.lgs. 494/1996 - decreti abrogati e recepiti dal D.lgs. 81/2008 - si intendono sostituiti dal riferimento al D.lgs. 81/2008 medesimo. Il nuovo rinvio si intende fatto alle Parti che recepiscono le norme a cui si riferivano i rinvii preesistenti.



Inoltre:

- ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 81/2008 il personale di imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi a cui l'Assicurato abbia affidato lavori o servizi, per i quali le condizioni di assicurazione (della sezione RC) non prevedano una specifica disciplina, sono equiparati, ai fini dell'assicurazione RCT/RCO, ai dipendenti dell'Assicurato quando svolgono le loro mansioni all'interno del Ente Assicurato o di una unità produttiva dello stesso. L'estensione opera a condizione che i suddetti lavoratori siano in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
- gli eventuali specifici riferimenti ai contenuti del presente normativo alla figura di "subappaltatore" si intendono fatti alle figure di "subappaltatore o appaltatore a cui l'Assicurato abbia affidato lavori o servizi, per i quali le condizioni di assicurazione non prevedano una specifica disciplina".

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 - Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 10.000.000,00 per ogni persona
	€ 10.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che l'esposizione massima della Società per periodo assicurativo annuo non potrà in ogni caso superare l'ammontare di €. 20.000.000,00.

Art. 2 - FRANCHIGIA O SIR (c.d. "Self-Insurance Retention")

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate con una franchigia minima per sinistro pari ad Euro 5.000,00 (o altro importo, sempre comunque superiore).

Art. 3 - Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Fatturato	Tasso finito pro-mille	Premio lordo annuale
€ 8.000.000,00		€

Scomposizione del premio ANNUO:

Premio annuo imponibile	€
Imposte (22,25%)	€
Premio annuo lordo	€

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art. 5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

Art. 4 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'